

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, fino all'emanazione di nuove norme che eseguano la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, disciplina nel Comune di Mazara del Vallo l'applicazione, in via sperimentale, della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nonché dal D.Lg s. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i per quanto applicabile, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misura in caso di inadempienza, e determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive norme e/o regolamenti nazionali, regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio tali da rendere possibili la loro immediata applicazione senza alcuna deliberazione di adattamento.

3. Sono fatti salvi i limiti normativi all'autonomia comunale di cui all'art. 3, comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000.

**Art. 2**  
**Modalità di gestione dei rifiuti urbani**

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La gestione del servizio, mediante metodi finalizzati ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, è disciplinata dal regolamento per i servizi pubblici di igiene ambientale ed è svolta nell'intero territorio comunale dal Gestore sulla base del contratto di servizio con esso stipulato dal Comune .

**Art. 3**  
**Istituzione e determinazione  
della tariffa di igiene ambientale**

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Mazara del Vallo è istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del D. Lgs 22/97 nonché dal D.Lg s. 3 aprile 2006 n. 152 e s m.i per quanto applicabile e determinata in base ai criteri del presente regolamento. La tariffa viene calcolata sulla base delle formule indicate nel D.P.R. 158/99 e riportate nell'Allegato 1) e determinata per gli importi di cui all'allegato " A ". ( allegato modificato con emendamento n. 9 )

2. Il Comune ripartisce, tra le categorie d'utenze domestiche e non domestiche, l'insieme dei costi da coprire attraverso al tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione per la quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze il Comune applicherà un sistema presuntivo, desumendo il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sottraendo dal quantitativo complessivo generale la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, utilizzando la tabella 4 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999;

3. La tariffa è deliberata nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli .

4. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine sopra indicato si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### **Art. 4**

##### **Attività di gestione soggette a tariffa**

a. Le attività di gestione dei rifiuti soggette a tariffa sono:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- Raccolta differenziata (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
- Pulizia urbana;
- Smaltimento e recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui ai punti precedenti.
- E tutte quelle previste dal Contratto di Servizio tra Comune e Gestore

2. L'introduzione della tariffa persegue l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata e il recupero, nonché l'efficienza gestionale dei relativi servizi..

#### **Art. 5**

##### **Presupposto oggettivo**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

2. Per la costruzione rurale destinata ad abitazione, così come individuata dall' art. 39 – comma I - lettera a) del T.U.II.DD. 22.12.86, n. 917, e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa**

1. La tariffa è dovuta dalle persone fisiche o persone giuridiche italiane o straniere che occupano o detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, di cui all' art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti conviventi del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.

2. La tariffa è, altresì, dovuta da chi occupa o detiene, in via esclusiva, parti comuni del condominio.

3. In caso di locazione di appartamento ammobiliato, la tariffa deve essere corrisposta dal proprietario che è obbligato a denunciare al Comune e/o al Gestore del servizio di riscossione , oltre al numero degli occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e di destinazione d'uso.

4. Qualora non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale chi ha presentato o sottoscritto la denuncia di cui al successivo art. 21, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di tariffa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali ed aree occupate.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

### **Art. 7** **Tipologie di utenze**

1. Al fine del calcolo della tariffa, che è composta da una parte fissa e da una parte variabile, le utenze sono suddivise come segue:

- utenze domestiche
- utenze non domestiche

2. Nelle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere, di servizi e le associazioni.

### **Art. 8** **Classificazione delle utenze domestiche**

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. Per la ripartizione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono determinati rispettivamente i coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  che possono essere aggiornati, su base annua, dall'organo esecutivo, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Per le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite unicamente da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, la superficie dei locali è sommata alla superficie dell'utenza principale.

4. La tariffa intestata ad utenze domestiche di soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da autorimesse o locali accessori, è calcolata considerando il numero degli occupanti pari a 1 (uno).

5. Per utenze domestiche non stabilmente attive si intendono:

- le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) per uso stagionale e discontinuo e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero, a condizione che tale destinazione sia comprovata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'unità abitativa principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo gli accertamenti del Comune e/o del Gestore del servizio della riscossione .

**Art. 9**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee ed eventuali sottocategorie con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/mq/anno.
2. Per la ripartizione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono determinate le eventuali sottocategorie e rispettivamente i coefficienti Kc e Kd che possono essere aggiornati, su base annua, dall'organo esecutivo, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. L'assegnazione di un'utenza ad una categoria, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. evidenziata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio.
4. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicinano per analogia, diversamente si procederà all'individuazione di specifica nuova categoria o sottocategoria;
5. Per l'occupazione o conduzione di impianti sportivi o per eventi particolari all'interno di essi (stadio comunale, palazzetto dello sport, piscine, centri sportivi), la tariffa viene applicata su tutti i locali ed aree a disposizione (ingressi, uffici, biglietterie, corridoi, sale d'aspetto, spogliatoi, docce, servizi igienici) con l'esclusione delle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva.  
Per quanto riguarda le zone adibite a gradinate e tribune, siano esse coperte o scoperte, la tariffa dovuta è calcolata sui giorni di effettiva occupazione. Il soggetto obbligato è tenuto a comunicare al Comune e/o al Gestore del servizio della riscossione il periodo di utilizzo o gli eventi che si sono verificati negli impianti nel periodo di riferimento.  
Sono invece soggetti alla tariffa corrispondente all'attività esercitata tutti i locali e le aree scoperte che, anche se facenti parte della struttura medesima, sono destinati ad uso diverso da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a bar, ristorante, agenzie, negozi e simili.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico dei distributori di carburante per autotrazione e degli autolavaggi, vengono considerate tutte le aree ( ad esclusione delle aree a verde) e tutti i locali (ufficio, magazzino, servizi,ecc.) relativi all'esercizio dell'attività. La superficie totale è ridotta del 30 %, in considerazione del fatto che una parte dell'area esterna è stabilmente adibita ad accesso e uscita alla pubblica via. Sono assoggettati alla tariffa corrispondente all'attività esercitata, e quindi esclusi dalla tariffa per impianti di distribuzione, i locali e le aree adibiti a bar, trattorie, punti di vendita, market e simili e relative pertinenze.

**Art. 10**  
**Commisurazione delle superfici**

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta da planimetrie catastali, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
2. La determinazione della superficie delle aree scoperte, sempre ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta da planimetrie catastali o da contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione della superficie ed al netto delle costruzioni ivi esistenti.

3. Per la misurazione della superficie utile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadro.

4. In conformità con quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 183, nelle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. La banca dati del Comune e/o del soggetto Gestore del servizio di riscossione sarà incrociata con i dati forniti dall'archivio catastale dell'Agenzia del Territorio, tale operazione autorizzerà il Comune e/o del soggetto Gestore del servizio di riscossione a modificare d'ufficio la superficie degli immobili già denunciati, qualora la superficie assoggettata a tariffa risulterà inferiore alla percentuale precedentemente citata, previa comunicazione all'utente dell'avvenuto aggiornamento del dato di superficie.

### **Art. 11**

#### **Componenti il nucleo familiare**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia.

2. In sede di prima applicazione della tariffa il numero degli occupanti dell'alloggio è desunto, per le famiglie residenti, dagli iscritti all'Ufficio Anagrafe del Comune. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, viene associato un numero di occupanti pari a tre. I soggetti non residenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune e/o del soggetto Gestore del servizio di riscossione, entro trenta giorni dal ricevimento del primo avviso di pagamento, l'effettivo numero degli occupanti attraverso autocertificazione.

3. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia vengono rilevati dal soggetto Comune e/o del soggetto Gestore del servizio di riscossione attraverso gli aggiornamenti degli archivi demografici trasmessi mensilmente dagli uffici comunali.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

### **Art 12**

#### **Locali ed aree con azzonamento in ambito agricolo**

1. Rientrano in questa categoria tutte le aree e i locali adibiti alla vendita e all'esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, ecc.) e in cui sia permesso l'accesso al pubblico esercitate in aree con azzonamento in ambito agricolo. Resta inteso che sono assoggettati a tariffa come utenze domestiche i fabbricati destinati ad abitazione e le relative pertinenze. Sono esclusi dal regime tariffario, come previsto da normative vigenti, gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo (fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali) e i locali e le aree destinate all'attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.

**Art. 13**  
**Locali ed aree scoperte**  
**non soggette a tariffa**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura ed il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Le predette circostanze di esclusione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente verificate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali ed aree:

- le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di servizi a rete;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate concessioni ed autorizzazioni o atti equivalenti per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni;
- i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);
- i locali utilizzati esclusivamente per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, compresi i vani ascensore;
- i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento dei servizi pubblici di igiene ambientale;
- i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti esclusi dal circuito di raccolta comunale;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne e simili;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
- le aree e le parti comuni del condominio, di cui all' art. 1117 del Codice Civile.
- la superficie degli impianti sportivi destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva;
- le superfici e le aree dei distributori di carburante ed autolavaggio adibite a verde.

3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e Stati esteri.

4. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è fatta a titolo esemplificativo e per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

**Art. 14**  
**Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Sono soggetti passivi della tariffa giornaliera di smaltimento i produttori di rifiuti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree e locali pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo si intende l'uso complessivamente inferiore a 183 (centottantatre) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa giornaliera è applicata anche per le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, luna park e simili), nonché per quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
4. La tariffa di smaltimento si calcola moltiplicando la tariffa giornaliera per i giorni di occupazione;
5. La tariffa giornaliera, per unità di superficie, è determinata dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di aree scoperte.
6. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione di cui sopra, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa o quantitativa a produrre rifiuti urbani.
7. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa giornaliera.
9. La tariffa giornaliera non si applica nel caso di:
  - occupazioni di aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a due ore;
  - occupazioni per sosta fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
10. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, collocati negli appositi contenitori a cura dell'utenza, formatisi all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea.

## **Art. 15**

### **Tasse, imposte ed addizionali**

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonché dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i per quanto applicabile, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
2. La tariffa applicata non è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
3. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

## **Art. 16**

### **Agevolazioni e riduzioni**

1. Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento. In particolare, alle utenze domestiche e non domestiche ubicate in porzioni omogenee del territorio comunale in cui è effettuata la raccolta differenziata domiciliare è riconosciuta una agevolazione sulla parte variabile della tariffa, in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune su base annua, secondo la seguente griglia:

- - 0% fino al 30% di differenziata;
- - 10% dal 30,1 % al 40% di differenziata;
- - 15% dal 40,1% al 50% di differenziata;
- - 25% dal 50,1% al 60% di differenziata;
- - 30% dal 60,1% al 70% di differenziata;
- - 35% oltre il 70% di differenziata.

2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del **66%** nel caso di abitazioni tenute a disposizione da utenze non stabilmente attive previste dall'art. 8, 5° comma; (Emendamento n. 2 dal 34% al 66%).

3. La tariffa nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della parte variabile della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 30% della parte variabile della tariffa per distanze da 501 metri a fino a 1000 metri;
- in misura pari al 25% della parte variabile della tariffa per distanze superiori a 1000 metri.

Gli occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene ambientale conferendo i rifiuti nei contenitori vicini o nei centri di raccolta o nell'isola ecologica.



La tariffa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

I titolari delle utenze, al fine di ottenere l'agevolazione tariffaria di cui al presente comma, debbono presentare richiesta al Comune e/o al Soggetto Gestore del servizio di riscossione entro il 28 febbraio di ciascun anno. A tal fine il beneficio sarà accordata previa verifica, da parte della Polizia Municipali e/o dell'ufficio tecnico Comunale, dei controlli sulle istanze.

4. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20 % per le utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

- compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune e/o dal Gestore del servizio.
- impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto prescritto in materia di raccolta differenziata;
- impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
- autorizzare il Gestore del servizio ad effettuare sopralluoghi di verifica.

La relativa riduzione deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta la richiesta ed applicata dal giorno della consegna del contenitore ed è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico del gestore.

5. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei RU che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico dell'ufficio del gestore del servizio di raccolta.

6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

7. La tariffa totale è ridotta del 100%,

- a) per i locali ed aree occupati dal Comune di Mazara del Vallo;
- b) per i locali ed aree adibiti a musei;

8. L'applicazione delle agevolazioni/riduzioni è subordinata all'estinzione dell'insoluto pregresso.

9. Ai fini della concessione di agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico o con presenza di soggetti con disabilità, si rinvia ad un successivo ed apposito regolamento di disciplina. ( Soppresso emendamento n. 3)

**9. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei familiari in stato di bisogno segnalati dai competenti uffici comunali e l'esenzione sarà a carico del bilancio comunale. ( comma inserito da emendamento n. 3)**

10. Hanno diritto alla riduzione della tariffa le seguenti categorie :

a) Abitazioni di personale ricoverate in modo permanente presso case di cura, di ricovero o residenze per anziani e non utilizzate da altri soggetti e quindi disabitate , riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa;

b) Abitazioni occupate da persone di età superiore a 70 anni sole o con coniuge, con indicatore ISEE non superiore a € 6.000,00, in affitto o proprietari della sola abitazione principale, riduzione pari all'50% della parte variabile della tariffa.;

c) Abitazioni utilizzate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 3.000,00, riduzione pari all'50% della parte variabile della tariffa. ( comma inserito da emendamento n. 4)

11. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati "isole ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. ( comma inserito da emendamento n. 4)

12. Le riduzioni distinte pe tipologia di rifiuto , di cui al comma 11 del presente articolo, sono quantificate nella sottostante tabella. I valori in euro per kilogrammo possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa. (comma inserito da emendamento n. 4)

Tabella delle riduzioni relative  
i conferimenti presso le isole ecologiche

	<b>Materiale</b>	<b>CER</b>	<b>Valore/Euro/Kg</b>
<b>A</b>	Carta	20 01 01	0,2000
<b>B</b>	Cartone	15 01 01	0,2400
<b>C</b>	Plastica	15 01 02	0,4000
<b>D</b>	Vetro	15 01 07	0,1400
<b>E</b>	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,4000
<b>F</b>	Organico	20 01 08	0,1400
	Indumenti smessi	20 01 10	
	Batterie e Pile	20 01 33	
	Farmaci scaduti	20 01 32	
<b>G</b>	Contenitori " T " e/o " F"	20 01 27	0,002
	Toner	08 01 17	
	Elettronico	20 01 36	
	Legno Verde	15 01 03	

13. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 15 febbraio dell'anno successivo. ( comma inserito da emendamento n. 4)

## **Art. 17**

### **Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali**

A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.LGS. n. 152/2006 recante " Norme in materia ambientale". Il Ministero della Pubblica

Istruzione provvede a versare il corrispettivo di cui sopra, determinato con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica, direttamente al Comune.

### **Art. 18**

#### **Limite di riduzione tariffaria e relativa copertura**

Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse ( non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.) - (parte soppressa da emendamento n. 5).

**Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento le stesse si applicano fino all'azzeramento della parte variabile della tariffa e trovano integrale copertura con somme a totale carico del bilancio comunale. (comma modificato da emendamento n. 5)**

### **Art. 19**

#### **Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero**

Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicata una riduzione della parte variabile come da tabella, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, la riduzione spettante comporta la compensazione all'atto dei pagamenti della tariffa dell'anno successivo.

<b>Percentuale di rifiuti avviati al recupero</b>	<b>Riduzione quota variabile</b>
fino al 25% dei rifiuti prodotti	20%
dal 26% al 50%	40%
dal 51% al 75%	60%
dal 76% al 95%	80%
oltre il 95%	100%

### **Art. 20**

#### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D.lgs 22/97 nonchè dal D.Lg s. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i per quanto applicabile. e dell'articolo 4, comma 2 ,del D.P.R. 158/99 viene riconosciuta l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche.

### **Art. 21**

#### **Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione.**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 22/1997 nonchè dal D.Lg s. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i per quanto applicabile, presentano al Comune e/o al soggetto Gestore del servizio di riscossione denuncia unica dei locali ed aree entro trenta giorni dall'inizio della loro occupazione o conduzione.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e/o dal soggetto Gestore del servizio di riscossione e dagli stessi messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, e quant'altro comporti un diverso ammontare della tariffa.

4. La denuncia, originaria o di variazione, sottoscritta da uno dei coobbligati, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero e i dati identificativi degli occupanti l'alloggio;
  
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n.300 del 28 dicembre 2007)

5. La denuncia originaria o di variazione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere per le utenze non domestiche:

- i dati identificativi del rappresentante legale: codice fiscale, residenza, dati anagrafici
- i dati identificativi dell'utenza: la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale
- l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione

6. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro trenta giorni dal venir meno dei presupposti dell'utenza. Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati nonché tutte le altre indicazioni ritenute necessarie, quali cessazione utenze elettriche, idriche, risoluzione contratto, soggetto subentrante nonché il nuovo indirizzo di domicilio e deve essere sottoscritta da uno dei soggetti solidalmente obbligati o dal rappresentante legale o da un erede.

## **Art. 22**

### **Obbligazione tariffaria – Cessazioni Conguagli - Rimborsi**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.

3. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, presentata entro i termini di cui al comma 6, dell'art. 21, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato e debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione:

a) per ritardata denuncia entro l'anno di riferimento la cessazione e l'abbuono decorrono dalla data di presentazione;

b) per mancata e/o ritardata denuncia oltre l'anno di cessazione l'obbligazione non si protrae all'annualità successiva, quando:

b.1) l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione dei locali e delle aree oltre la data di cessazione dimostrata mediante la documentazione di cui al comma 6, dell'art. 21;

b.2) in carenza della dimostrazione di cui al punto b.1), sia sorta altra obbligazione per denuncia di utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa sono conteggiate nel successivo avviso di pagamento mediante conguaglio compensativo.

6. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

7. Sull'istanza di rimborso si procede entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data dell'eseguito versamento, determinati secondo il tasso legale in vigore maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

### **Art. 23**

#### **Riscossione ordinaria della tariffa – Versamenti**

1. La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite avvisi di pagamento, inviati anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in almeno due rate a distanza non inferiore a quattro mesi, la prima da pagarsi entro il (30 Aprile) e la seconda entro il (30 Settembre); ( parte soppressa da emendamento n. 6 ) e sostituite con **30 Settembre** e **30 Dicembre**.

2. Il pagamento va effettuato, sull'apposito Conto Corrente dedicato, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di pagamento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria o altra forma.

3. L'avviso di pagamento è spedito al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate come corrispondenza ordinaria, entro i 30 giorni precedenti la scadenza di cui al comma 1.

4. Il pagamento va effettuato con l'arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Art. 24**  
**Accertamenti , sanzioni ed interessi moratori**

**Accertamento**

1. Nel caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione provvede ad emettere atti di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, formati nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 determinando distintamente le somme dovute per tariffa, interessi di mora e sanzioni.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ( originaria e di variazione ) doveva essere presentata, termini fissati dalla normativa vigente a cui si rinvia.
3. Qualora il contribuente non versi quanto dovuto alle scadenze fissate all'art. 23 , 1° comma, ed indicate negli avvisi di pagamento, è notificato avviso di accertamento, delle somme dovute, formato nel rispetto dell'art. 1, commi 161 e 162, legge 296/2006, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, maggiorato delle sanzioni, interessi e spese di notifica.
4. Si procede a notificare il titolo esecutivo nel caso di inutile decorso del termine di pagamento indicato negli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno in cui detti atti sono divenuti definitivi.

**Sanzioni**

1. Nel caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione provvede ad irrogare negli avvisi di accertamento, la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00.
2. La sanzione è così graduata:

<b>Fattispecie</b>	<b>Misura €</b>	<b>Massimo €</b>
Tardiva presentazione della denuncia	35,00	200,00
Infedele e/o incompleta dichiarazione	150,00	350,00
Omessa dichiarazione	300,00	500,00

La sanzione per omessa o infedele dichiarazione si applica per ogni anno per il quale è stata accertata la violazione.

3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 .Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi della'rt. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

**Interessi**

1. Il ritardato pagamento della tariffa, comporta l'applicazione degli interessi moratori per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell'avviso di pagamento pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale in vigore maggiorato di 3 (tre) punti percentuali e le spese di notifica.

**Art. 25**  
**Riscossione coattiva**

1. Nel caso di mancato adempimento del pagamento secondo quanto disciplinato dal precedente art. 24 il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione provvede alla riscossione coattiva, effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR 602/1973, con addebito al soggetto passivo di tutte le spese relative al procedimento.
2. Nel caso di mancato adempimento del pagamento secondo quanto disciplinato dal precedente art. 24, il soggetto Gestore del servizio di riscossione provvede alla riscossione coattiva mediante le disposizioni di legge in vigore.

**Art. 26**  
**Poteri del Comune e/o Gestore**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, oppure con accesso in loco concordato con l'utenza.
2. Il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
3. Il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente il Comune e/o il soggetto Gestore del servizio di riscossione può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile, per tale mancata collaborazione si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 pari € 25,00.
5. Il soggetto Gestore del servizio di riscossione, prima di procedere all'imputazione, nel costo del servizio, dei crediti inesigibili, dovrà dimostrare di essersi adoperato con ogni azione e procedura per la riscossione degli insoluti.

**Art. 27**  
**Limiti del Gestore**

Il soggetto Gestore del servizio di riscossione, prima di procedere all'imputazione, nel costo del servizio, dei crediti inesigibili, dovrà dimostrare di essersi adoperato con ogni azione e procedura per la riscossione degli insoluti.

**Art. 28**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2010.
2. Per il solo anno 2010 in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 23, si provvederà all'emissione di un unico avviso di pagamento , da pagarsi ( in unica soluzione) - (parte cassata da emendamento n. 7) o in ( due) - (sostituita da emendamento n. 7) **quattro rate.**

**Art. 29**  
**Rinvio ad altre disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per quanto applicabile e nel D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158.



<b>Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale nel Comune di Mazara del Vallo</b>	
<b>INDICE</b>	
Art.1 - Oggetto del regolamento	
Art.2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani	
Art.3 - Istituzione e determinazione della tariffa di igiene ambientale	
Art.4 - Attività di gestione soggette a tariffa	
Art.5 - Presupposto oggettivo	
Art.6 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa	
Art.7 – Tipologie di utenze	
Art.8 - Classificazione delle utenze domestiche	
Art.9 - Classificazione delle utenze non domestiche	
Art.10 - Commisurazione delle superfici	
Art.11 - Componenti il nucleo familiare	
Art.12 – Locali ed aree con azionamento in ambito agricolo	
Art.13 - Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa Obbligazione tariffaria	
Art.14 - Tariffa giornaliera di smaltimento Riscossione della tariffa	
Art.15 – Tasse, imposte ed addizionali Locali ed aree con azionamento in ambito agricolo	
Art.16 - Agevolazioni e riduzioni Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa	
Art.17 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali Tariffa giornaliera di smaltimento	
Art.18 - Limite di riduzione tariffaria e relativa copertura	
Art.19 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	
Art.20 - Riduzioni per le utenze domestiche	
Art.21 – Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione	
Art.22 – Obbligazione tariffaria- Cessazioni - Conguagli –Rimborsi	
Art.23 – Riscossione ordinaria della tariffa - Versamenti	
Art.24 - Accertamenti , Sanzioni ed Interessi moratori	
Art.25 – Riscossione coattiva	
Art.26 - Poteri del Comune e/o Gestore	
Art.27 – Limiti del Gestore	
Art.28 – Disposizioni finali e transitorie	
Art. 29 – Rinvio ad altre disposizioni di legge	
ALLEGATO 1 – Contenuti del D.P.R. 158/1999 – Regolamento per la definizione della tariffa di Igiene Ambientale .	
ALLEGATO A Tariffe utenze domestiche e non domestiche.	

